

Allegato A

CAPITOLATO GENERALE PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI

Art. 1

Ambito di applicazione

Il presente capitolato generale disciplina il contenuto dei contratti relativi alle forniture di beni e servizi dell' Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello, di importo superiore alla soglia comunitaria.

Art.2

Durata

1. I contratti di fornitura di beni e servizi devono avere termine e durata certi.

2. Il rinnovo, ammesso solo se previsto dal contratto in scadenza ed in forma espressa, può essere richiesto dall'Azienda, entro tre mesi dalla scadenza del contratto e per una sola volta, alle condizioni originarie o migliorative per l'Azienda, qualora risultino convenienti alla luce dei prezzi di riferimento e del costo di una nuova procedura. La controparte è tenuta a comunicare la propria disponibilità a rinnovare il contratto entro trenta giorni dalla richiesta dell'Azienda.

3. Qualora il contratto abbia durata annuale o pluriennale, l'Azienda può disporre la proroga alle condizioni originarie fino ad un massimo di novanta giorni necessari al fine di individuare il nuovo contraente.

Art.3

Corrispettivo

1. Il corrispettivo del contratto che deve essere precisato anche nel suo valore unitario, è fisso ed invariabile, salvo che per i contratti pluriennali che sono sottoposti alla revisione del prezzo.

2. La revisione, richiesta dalla parte interessata, viene operata a seguito di un'apposita istruttoria condotta sulla base dei dati e degli elementi di cui al successivo comma 3, e decorre, ove accettata, dal momento della richiesta stessa.

3. La revisione si calcola applicando il tasso di scostamento nei prezzi risultanti dalle rilevazioni nazionali effettuate ai sensi dell'articolo 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni. In mancanza di prezzi di riferimento confrontabili, si tiene conto della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

4. Restano esclusi dall'operatività della revisione i contratti i cui prezzi siano sottoposti a listini predisposti da appositi enti esterni.

5. Il corrispettivo è, altresì, comprensivo di ogni onere connesso all'esecuzione del contratto.

Art. 4

Modalità di pagamento

1. Il pagamento avviene mediante bonifico bancario o forme equivalenti nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura.

Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge salvo diverso accordo tra le parti.

2. Per i contratti che prevedono il collaudo dei beni oggetto della fornitura il termine di pagamento decorre dalla data dell'avvenuto collaudo o da quella del ricevimento della fattura se successiva.

3. I contratti a prestazione continuativa o frazionata disciplinano le modalità di fatturazione.

4. Qualora l'Azienda provveda al pagamento anticipato della fattura rispetto ai termini previsti dalla normativa vigente all'epoca del pagamento, può chiedere uno sconto sulla somma da pagare il cui importo è determinato dal capitolato speciale e comunque non inferiore al tasso di interesse legale rapportato ai giorni di anticipo.

Art.5

Risoluzione e recesso

1. In caso di inadempienza le parti interessate hanno facoltà di risolvere il contratto secondo le norme del codice civile.

2. All'Azienda è riconosciuta altresì, la facoltà di poter risolvere il contratto di appalto per inadempimento dell'affidatario in via amministrativa secondo le modalità e le condizioni previste, in merito, dalla vigente normativa dettata dal D.L.vo 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Nel caso di trasformazioni tecnico-organizzative nei servizi dell'Azienda, questa ha facoltà di recedere dal contratto, previo pagamento delle prestazioni già rese.

4. L'Azienda Ospedaliera può rifiutare la prestazione eseguita in ritardo.

Art. 6

Penalità

1. È stabilita a carico della ditta contraente una penale per le ipotesi di seguito indicate e per il relativo importo:

a) esecuzione parziale: fino ad un massimo del 50% del valore della prestazione non eseguita;

b) esecuzione parziale in cui la parte di prestazione non eseguita assume, per espressa pattuizione contrattuale, rilievo determinante: fino ad un massimo del 10% dell'intero importo del contratto in aggiunta alla penale di cui al numero precedente;

c) modalità di esecuzione non corretta e qualità della prestazione non idonea: fino ad un massimo del 20% dal valore della prestazione resa e non correttamente eseguita.

2. L'ipotesi di ritardata esecuzione della prestazione viene disciplinata nel singolo contratto rapportandola all'entità del ritardo e alla tipologia dei beni o dei servizi oggetto del contratto stesso.

3. In caso di interruzione dell'esecuzione nei contratti a prestazione continuativa la penale è pari al 20% del valore medio dei consumi o delle prestazioni per il periodo dell'interruzione.

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2, 3 è comunque fatta salva la facoltà dell'Azienda di chiedere il risarcimento del danno ulteriore nonché delle eventuali spese sostenute a seguito dell'inadempimento contrattuale.

Art. 7

Cauzione definitiva

1. La ditta contraente è tenuta a costituire una cauzione

definitiva, nella misura del 10% dell'importo contrattuale, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempimenti nonché del rimborso delle maggiori somme pagate dall'Azienda. Resta comunque salvo per l'Azienda l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risulti insufficiente.

2. La cauzione deve essere costituita in una delle seguenti forme:

a) deposito presso il cassiere di numerario, vincolato, per il ritiro al benestare dell'Azienda;

b) deposito presso il cassiere di titoli di Stato, o garantiti dallo Stato, valutati a prezzo di borsa alla data del contratto;

c) prestazione di apposita garanzia fideiussoria a prima richiesta rilasciata da un istituto di credito o da altri istituti o aziende autorizzate.

3. La misura della cauzione definitiva dovuta varia per effetto di quanto prescritto all'art. 113 del D. L.vo 163/2006 ed s.m.

4. La cauzione viene rimessa nella disponibilità del fornitore alla scadenza del contratto.

Art. 8

Variazioni della prestazione

1. L'Azienda può richiedere una variazione in più o meno della prestazione che la ditta è tenuta ad accettare agli originari patti e condizioni, purché contenuta entro il quinto dell'importo contrattuale e tale da non modificare la natura della prestazione inizialmente prevista nel contratto.

2. Qualora i beni oggetto del contratto siano diventati obsoleti o siano in via di sostituzione sul mercato o le tecniche di erogazione del servizio siano superate, l'Azienda può chiedere alla ditta fornitrice di modificare con i nuovi beni o con i servizi innovativi l'oggetto dell'originaria prestazione.

Art. 9

Consegna

1. La consegna dei beni deve essere effettuata nella quantità, nei tempi e nei luoghi volta per volta indicati nell'ordinazione e descritti nei singoli disciplinari di gara. Il fornitore deve effettuare la consegna dei beni a proprio rischio, assumendo a proprio carico ogni spesa relativa.

2. All'atto di ogni consegna il fornitore deve presentare al destinatario indicato in sede di ordine apposita nota in duplice esemplare, nella quale risultino dettagliatamente indicate specie e quantità dei singoli beni forniti. Una copia, sottoscritta dal ricevente, sarà restituita al fornitore o all'incaricato della consegna.

3. Costituiscono motivi di differimento dei termini di consegna quelli connessi a causa di forza maggiore, debitamente comprovati con valida documentazione e accertati dall'Azienda alla quale, a pena di risoluzione del contratto, deve essere effettuata specifica comunicazione entro cinque giorni dal verificarsi dell'evento.

Art. 10

Accettazione della prestazione

1. Qualora l'oggetto del contratto riguardi beni e servizi per i quali siano previsti particolari requisiti di natura tecnica, l'Azienda provvede al collaudo prima della liquidazione del corrispettivo.

2. La relativa operazione deve essere effettuata, alla presenza di un incaricato della ditta, entro trenta giorni dalla data

di consegna, salvo diversa previsione contenuta nei capitoli speciali. In assenza dell'incaricato dell'impresa, debitamente invitato, il verbale di collaudo e le risultanze in esso contenute si intendono da lui definitivamente accettate.

3. L'Azienda, sulla base delle prove ed accertamenti effettuati dal collaudatore e risultanti dal verbale di collaudo, può accettare o rifiutare la fornitura.

4. Per i contratti per i quali non si rende necessario il collaudo, con esclusione dei beni ad elevato contenuto tecnologico, l'accettazione della prestazione è effettuata dall'ufficio/Servizio preposto a riceverla tramite il rilascio di un'attestazione di regolarità da parte del responsabile. L'ufficio/Servizio può rifiutare la prestazione contestandone la non rispondenza al disciplinare di gara. La mancata contestazione della prestazione entro trenta giorni equivale ad accettazione.

5. L'accettazione, di cui ai commi 2 e 4, non esonera la ditta dalla responsabilità per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento dell'accettazione stessa.

6. Nel caso di mancata accettazione della prestazione da parte dell'Azienda Ospedaliera, quest'ultima può chiedere al fornitore di provvedere ai sensi dell'articolo 14, comma 2.

7. Per i contratti la cui esecuzione si protragga nel tempo, è nella facoltà dell'Azienda effettuare controlli alla presenza di un incaricato della ditta, con le modalità di cui al comma 2, ed eventualmente adottare le misure di cui al comma 3.

Art. 11

Campioni

1. I campioni non deteriorabili presentati dall'aggiudicatario, o le prove di essi non utilizzate per le prove tecnico-merceologiche disposte dall'Azienda, sigillati e riconoscibili mediante contrassegni, restano depositati nella sede della stessa per tutta la durata della fornitura, a garanzia del suo regolare svolgimento. Ad essi sarà fatto riferimento ogni volta che dovessero insorgere contestazioni in ordine alla qualità della merce consegnata.

2. Nel corso della fornitura, anche di beni deteriorabili, l'Azienda può prelevare, in occasione di una qualsiasi consegna, campioni dei beni oggetto del contratto per accertare, direttamente o mediante appropriate perizie da affidare a soggetti di sua fiducia, la corrispondenza di essi alle condizioni pattuite.

Art. 12

Cessione e subappalto del contratto

1. E' vietata la cessione del contratto, salvi i casi di fusione, scissione, accorpamento o cessione di ramo d'azienda.

2. E' consentito il subappalto del contratto nel rispetto della normativa vigente, salvo esplicito divieto contenuto nel bando di gara e nel rispetto del limite del 30% dell'importo complessivo. I contraenti dovranno indicare che intendono avvalersi di questo istituto all'atto di presentazione dell'offerta, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto durante l'esecuzione del contratto. La dichiarazione dovrà altresì contenere la specificazione delle parti del contratto che la ditta intende subappaltare a terzi.

3. L'eventuale cessione o subappalto non autorizzati fanno sorgere nell'Azienda il diritto alla risoluzione del contratto con conseguente incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento dei danni e delle spese sostenute.

4. In caso di subappalto autorizzato resta ferma la responsabilità della ditta contraente che continua a rispondere di tutti gli obblighi contrattuali verso l'Azienda.

Art. 13

Responsabilità del contraente

1. Il contraente è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

2. Il contraente è responsabile per infortuni e danni, a persone o cose, arrecati all'Azienda o a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto con conseguente esonero dell'Azienda da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo.

Art. 14

Garanzia

1. Il contraente è tenuto alla garanzia per i vizi con le modalità e le forme previste dal codice civile.

2. Qualora il contraente non esegua esattamente la prestazione dovuta, o non la esegua nei tempi previsti, è tenuto a garantire, alle medesime condizioni convenute, la fornitura od il servizio, provvedendo a procurarseli altrove a proprie spese, o mediante un terzo assicurante, entro il termine fissato dal contratto. Per i contratti che abbiano per oggetto beni di immediato consumo, nel caso in cui il fornitore non provveda tempestivamente, l'Azienda agisce direttamente addebitando al fornitore stesso tutti gli oneri sostenuti. E' fatta salva l'applicazione della penale, oltre all'incameramento della cauzione ed all'esperimento dell'eventuale azione per il risarcimento del danno.

Art. 15

Spese contrattuali

1. Le spese di copia, bollo e registrazione compresi gli oneri tributari sono a carico del privato contraente, salvo che per esplicita convenzione non venga stabilito diversamente.
2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della Legge regionale 20 novembre 2008, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni, per l'Impresa aggiudicataria del servizio vige l'obbligo di indicare il numero di conto corrente unico sul quale far confluire tutte le somme relative all'appalto. L'aggiudicatario si avvarrà di tale conto corrente per tutte le operazioni relative all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale. Il mancato rispetto di questo obbligo comporterà la risoluzione dell'aggiudicazione.

Art. 16

Stipulazione del contratto

Nei termini di quanto previsto in ogni singolo disciplinare di gara, il contraente può essere invitato dall'Azienda a stipulare, in un termine non inferiore a dieci giorni, un formale contratto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata. Ove il contraente non si presenti nel termine indicato, l'Azienda ha facoltà di risolvere unilateralmente il contratto concluso e di procedere alla scelta di un diverso contraente.

Art. 17

Cessione del credito

Ai sensi dell'art.1260 2° comma del C.C. il contraente sottoscrive, per accettazione, con l'accettazione del capitolato di

gara, la clausola di espressa esclusione dalla cedibilità del credito. La cessione del credito, eventualmente effettuata in contrasto con la clausola di esclusione, oltre a generare responsabilità contrattuale a carico del cedente, non potrà essere fatta valere dal cessionario al quale l'Azienda, entro 15 giorni dell'avvenuta formale notifica dell'atto di cessione, darà informazione della sussistenza della impossibilità ad accettare il subentro nella posizione creditoria

Nelle controversie derivanti da tali circostanze e per qualunque pretesa vantata dai soggetti che rivendicano diritti del cessionario, si conferma la competenza del Foro di Palermo.

Art. 18

Controversie

1. Il foro competente per tutte le controversie derivanti dalla esecuzione del contratto è quello in cui si trova la sede dell'Azienda.

Art.19

Norme finali

1. Per quanto non disciplinato e previsto nel presente capitolato si applicano le vigenti norme comunitarie, nazionali e regionali in tema di forniture di beni e servizi.